



Condizioni complementari (CC)

Edizione settembre 2014

Extended Coverage

9110

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Risultano coperti fino alla somma assicurata concordata gli edifici e le parti di edifici, inclusi edifici annessi e circostanti, designati nella polizza.

Art. 2 Pericoli assicurati

2.1 Disordini interni e danneggiamenti dolosi

Valgono come disordini interni gli atti di violenza nei confronti di persone o edifici coperti dall'assicurazione di base (cfr. art. 1 delle Condizioni complementari) perpetrati in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero in conseguenza di dimostrazioni, tafferugli o tumulti. Vi rientrano anche saccheggi direttamente correlati a disordini interni.

Si considera danneggiamento doloso qualsiasi danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate. Sono coassicurati i danneggiamenti dolosi durante scioperi e serrate. Non vengono risarcite le cose scomparse.

2.2 Danni dovuti a liquidi

Valgono come danni dovuti a liquidi la distruzione o il danneggiamento degli edifici e delle parti di edifici coperti dall'assicurazione di base a causa della fuoriuscita improvvisa, imprevista e non conforme allo scopo da parte di liquidi provenienti da impianti di conduttura, serbatoi e contenitori.

2.3 Danni da masse fuse

Valgono come danni da masse fuse la distruzione o il danneggiamento degli edifici e delle parti di edifici coperti dall'assicurazione di base a causa del calore conseguente a una fuoriuscita improvvisa, imprevista e non conforme allo scopo da parte di masse fuse.

2.4 Urto di veicoli

Risultano assicurati i danni derivanti dall'urto di veicoli se ne risultano danneggiati o distrutti edifici e parti di edifici coperti dall'assicurazione di base.

2.5 Crollo di edifici

Valgono come danni assicurati il crollo o la distruzione o il danneggiamento degli edifici e delle parti di edifici coperti dall'assicurazione di base.

2.6 Contaminazione radioattiva

Risultano assicurati i danni a edifici e alle parti di edifici coperti dall'assicurazione di base causati dalla contaminazione radioattiva se nei locali assicurati non è presente né un reattore né del combustibile nucleare. Si considera contaminazione radioattiva l'inquinamento da radioattività improvviso e imprevisto che comporta l'impossibilità di utilizzare gli edifici o le parti di edifici coperti da assicurazione.

2.7 Spese

Risultano assicurate le spese per la riduzione del danno, lo sgombero, il deposito, la distruzione e lo smaltimento fino a un massimo del 20 % della somma assicurata concordata.

Art. 3 Esclusioni

Non rientra nella copertura assicurativa quanto segue:

3.1 **Danni dovuti a liquidi**

- Danni causati dalla fuoriuscita di acqua, olio da riscaldamento nonché altri liquidi se coperti dall'assicurazione contro i danni provocati dall'acqua
- Danni al liquido stesso fuoriuscito nonché la sua perdita
- Danni a impianti di condutture, serbatoi e contenitori causati da logoramento, usura, ruggine e corrosione
- Danni da manutenzione carente e omissione di misure protettive
- Spese per risolvere la causa del danno
- Danni a oggetti e attrezzature utili al montaggio, prestazioni e attrezzature edili
- Perdita di guadagno da affitti e canoni di locazione

3.2 **Danni da masse fuse**

- Danni alle stesse masse fuse fuoriuscite nonché la loro perdita e le spese per il recupero
- Spese per eliminare la causa del danno
- Danni a oggetti utili al montaggio ed edili
- Perdita di guadagno da affitti e canoni di locazione

3.3 **Urto di veicoli**

- Danni a oggetti e attrezzature utili al montaggio, prestazioni e attrezzature edili
- Danni coperti da un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria
- Perdita di guadagno da affitti e canoni di locazione

3.4 **Crollo di edifici**

- Danni da manutenzione carente dell'edificio, scarse fondamenta, costruzione con difetti edilizi
- Danni a oggetti che si trovano in fase di costruzione o ristrutturazione, a oggetti e attrezzature utili al montaggio, a prestazioni e attrezzature edili
- Danni per i quali deve provvedere un'altra assicurazione
- Spese per eliminare la causa del danno che ha comportato il crollo dell'edificio
- Perdita di guadagno da affitti e canoni di locazione

3.5 **Contaminazione radioattiva**

- Danni per i quali è possibile richiedere un risarcimento da parte di terzi sulla base delle disposizioni di diritto federale in materia di responsabilità civile per l'energia nucleare
- Danni da radioattività originati da impianti che producono isotopi o da combustibile nucleare
- Spese per eliminare la causa del danno che ha comportato l'inquinamento
- Perdita di guadagno da affitti e canoni di locazione

Art. 4 **Indennità in caso di sinistro**

L'indennità in caso di sinistro si basa sulle disposizioni degli artt. 20 e 21 delle CGA.

Art. 5 **Franchigia**

La franchigia concordata viene riportata nella polizza assicurativa.

Art. 6 **Disposizioni generali**

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione.

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB09_9110_02_I